

TRIBUNALE DI RAGUSA

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con ordinanza del 15/5/2024 è stato disposto che l'udienza del 9/10/2024 fosse sostituita con il deposito di note scritte;

ritenuto che i creditori ,  di  e    hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

ritenuto che con ordinanza del 27/1/2021 è stata disposta la vendita dei lotti 3-5;

ritenuto che con decreto del 10/6/2022 la presente procedura esecutiva è stata sospesa ex art. 624bis c.p.c.;

ritenuto che, a seguito della riassunzione della procedura, va disposta la prosecuzione delle vendite dei lotti 3-5 (dalle quali potrebbe conseguirsi l'integrale soddisfacimento delle pretese dei creditori);

ritenuto di dover invitare i creditori a richiedere con apposita istanza la vendita dei lotti 1-2-4 qualora, a seguito dei ribassi disposti per le vendite dei lotti 3-5, la vendita di questi ultimi non dovesse essere sufficiente per l'integrale soddisfacimento delle pretese dei creditori;

P.Q.M.

1) dispone che il delegato proceda alla vendita dei lotti 3-5 al prezzo base già fissato per la vendita dell'8/9/2022 (sospesa) e, in caso di esito negativo, a due ulteriori tentativi di vendita con ribassi di un quarto;

2) assegna al delegato termine di 12 mesi;

3) invita i creditori a richiedere con apposita istanza la vendita dei lotti 1-2-4 qualora, a seguito dei ribassi disposti per le vendite dei lotti 3-5, la vendita di questi ultimi non dovesse essere sufficiente per l'integrale soddisfacimento delle pretese dei creditori.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 17/10/2024.